

PRIMI SUI MOTORI S.p.A.

Sede Legale: Viale Marcello Finzi n. 587, 41122, Modena (MO), Italia

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena

Numero REA: MO-364187

Capitale Sociale Deliberato: Euro 1.479.689,00

Capitale Sociale Versato: Euro 1.245.732,00

Riserve: Euro 5.169.824

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (IL "REGOLAMENTO")

"Primi sui Motori 9% 2013 – 2016"

Codice ISIN IT0004954381

**ART. 1 – AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI**

Il prestito obbligazionario denominato "Primi sui Motori 9% 2013 – 2016" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 3.000.000,00, è emesso, in una o più tranches, da Primi sui Motori S.p.A., società quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, (l'**"Emittente"**) ed è costituito da massimo n. 150 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 20.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'**"Obbligazione"**).

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad investitori professionali e non professionali. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 20.000,00.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte presso l'Emittente dal 22 luglio 2013 al 2 agosto 2013 e, in caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito, dal 15 settembre al 31 dicembre 2013, con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento delle Obbligazioni sottoscritte sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione.

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 20.000,00 per ciascuna Obbligazione (di seguito "**Prezzo di Emissione**").

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 29 luglio 2013, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa, di Modena.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte

Titoli. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

ART. 3 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso e avrà godimento dalla data dell'8 agosto 2013 (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

ART. 4 – DURATA E DATA DI SCADENZA

Il Prestito ha una durata di 3 anni (ovvero trentasei mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del trentaseiesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino all'8 agosto 2016 (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

ART. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 9% (nove per cento) (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. l'8 febbraio e l'8 agosto di ogni anno); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 20.000,00, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario secondo la convenzione Act/Act, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

ART. 6 – AGENTE DI CALCOLO

Le funzioni dell’agente di calcolo saranno svolte dall’Emittente (l’**Agente di Calcolo**).

L’Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

ART. 7 – RIMBORSO

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 8 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

ART. 9 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.

ART. 10 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **“Rappresentante Comune”**), fermo restando quanto *infra* precisato;
2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
3. sulla proposta di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. Le percentuali previste dall'art. 2377 del Codice Civile sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Modena, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 12 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del Decreto 239 gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni non sono soggetti alla ritenuta del 20% prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

ART. 13 – MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste all'articolo 15 che segue.

ART. 14 – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO ("**ExtraMOT PRO**") del sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato Extramot ("**Mercato ExtraMOT**").

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato, e da ultimo modificato in data 1 luglio 2013).

ART. 15 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.primisuimotori.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.